

CONSIGLIO REGIONALE
MOLISE

REGIONE MOLISE
CAMPBASSO


Consiglio Regionale del Molise
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 44/16 del 02/04/16
44 bis/2016

Campobasso

**Oggetto: Annullamento determina n.° 32 del 18/07/2016 – Sopravvenuto accordo
circa la controversia prot. 958/COM/14 del 09/06/14.**

Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Maria Rosaria La Marca



Il Direttore del Servizio
Avv. Angela Aufiero



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL
CO.RE.COM ED AGLI ORGANI COLLETTIVI E DI GARANZIA DELLA REGIONE MOLISE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante "Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori";

VISTA la determina n.° 32 del 18/07/2016 del CO.RE.COM Molise avente ad oggetto: "Controversia prot. 958/COM/14 del 09/06/14";

VISTA la nota del 04/08/2016, ricevuta tramite posta certificata in data 08/08/2016, dell' avv. Paolo Sardini, in nome e per conto della Fasweb S.p.A., nella quale si dava comunicazione dell'avvenuto accordo tra la Fasweb S.p.A. e l'istante del provvedimento in oggetto, sig. Molinaro e presidente u. .i tuo quartiere Colle dell'Orso";

VISTA la relazione istruttoria del funzionario responsabile del procedimento;

CONSTATATO che tale accordo tra le parti, raggiunto in data 03/02/2016, ha determinato la cessazione della materia del contendere;

RITENUTO di dover procedere all' annullamento della determina n.° 32 del 18/07/2016 avente ad oggetto: "Controversia prot. 958/COM/14 del 09/06/14" per avvenuto accordo tra le parti;


DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa, di annullare della determina n.° 32 del 18/07/2016 avente ad oggetto: "Controversia prot. 958/COM/14 del 09/06/14" per avvenuto accordo tra le parti;

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito del CO.RE.COM. Molise.

Campobasso, 2 settembre 2016

Il Direttore
(Avv. Angela Aufiero)


La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Direttore

Regione Molise

Consiglio Regionale

Prot. 0009132/16 Del 02/09/2016
Interna - Consiglio -



Al Direttore del Servizio
di Supporto al CORECOM
ed agli organi collettivi e di garanzia
avv. Angela Aufiero
SEDE

Oggetto: "Controversia prot. 958/COM/14 del 09/06/14". Determina n.º 32 del 18/07/2016. Proposta di annullamento per avvenuto accordo tra le parti. Relazione istruttoria.

Premesso che con determinazione n. 32 del 18 luglio 2016 si è disposto di accogliere parzialmente il ricorso del sig. Molinaro Salvatore in qualità di Presidente dell'Associazione "Vivi il tuo quartiere", condannando la compagnia telefonica allo storno delle fatture oggetto di contenzioso per un totale di euro 167,99 e al pagamento delle spese di giudizio;

Vista la nota del 04/08/2016, ricevuta tramite posta certificata in data 08/08/2016, dell' avv. Paolo Sardini, in nome e per conto della Fasweb S.p.A., nella quale si dava comunicazione dell'avvenuto accordo tra la Fasweb S.p.A. e l'istante del provvedimento in oggetto, sig. Molinaro ,re presidente dell' "Vivi il tuo quartiere Colle dell'Orso", allegando copia del documento transattivo citato;

Constatato che tale accordo tra le parti, raggiunto in data 03/02/2016, ha determinato la cessazione della materia del contendere;

Vista le delibere 173/07CONS del 19.4.2007 e 73/11 CONS del 16/2/2011;

Vista la legge 241/90;

si propone di procedere all' annullamento della determina n.º 32 del 18/07/2016 avente ad oggetto: "Controversia prot. 958/COM/14 del 09/06/14" ;

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Campobasso, 2.09.2016

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Rosaria La Marca